

Regolamento organizzativo sui corsi interaziendali

Spazzacamino AFC

Spazzacamino Svizzero emana il seguente regolamento organizzativo sulla base del piano di formazione per spazzacamino AFC del 28 settembre 2010.



Indice

1	FINALIT.	À ED ENTE RESPONSABILE DEI CORSI	3
	Art. 1	Finalità	3
	Art. 2	Ente responsabile	3
2. ORGANI			3
	Art. 3	Organi	3
3	COMM	IISSIONE DI VIGILANZA	3
	Art. 4 Oı	ganizzazione	3
4	COMM	IISSIONE DEI CORSI	3
	Art. 5 Oı	ganizzazione	3
	Art. 6	Compiti	4
5	PARTI	ECIPANTI AI CORSI	5
	Art. 7	Obbligo di frequenza	5
	Art. 8	Offerta formativa	5
6	DURA	TA E TEMPISTICA	5
	Art. 9	Durata	5
7	VIGILA	ANZA CANTONALE	5
	Art. 10	Cantoni sede dei corsi	5
8	ASPE	ΓΤΙ FINANZIARI	5
	Art. 11	Prestazioni dell'impresa formatrice	5
	Art. 12	Contributi dei Cantoni	5
	Art.13	Compensazione di eventuali disavanzi	6
9	DISPO	SIZIONI FINALI	6
	Art. 14	Entrata in vigore	6



1 Finalità ed ente responsabile dei corsi

Art. 1 Finalità

- 1.1 I corsi interaziendali (CI) completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica.
- 1.2 I corsi interaziendali hanno la finalità di trasmettere alle persone in formazione le capacità pratiche basilari per lo svolgimento della professione, mettendole nelle condizioni di applicare le nozioni apprese durante il corso nell'ambito della loro attività presso l'impresa formatrice, senza la continua supervisione da parte dei formatori; a tale scopo è necessario esercitare, consolidare e approfondire le competenze di base.
- 1.3 La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutti gli apprendisti.

Art. 2 Ente responsabile

L'ente responsabile dei corsi è Spazzacamino Svizzero.

2. ORGANI

Art. 3 Organi

Gli organi preposti ai corsi sono:

a. la Commissione SP&Q (in qualità di Commissione di vigilanza) e la Commissione dei corsi.

3 COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 4 Organizzazione

4.1 L'organizzazione della Commissione SP&Q è disciplinata dal regolamento organizzativo sulla Commissione SP&Q.

4 COMMISSIONE DEI CORSI

Art. 5 Organizzazione

- I corsi si svolgono sotto la direzione di una Commissione dei corsi nazionale designata dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero e composta da un minimo di cinque e un massimo di sette membri. Il Cantone sede dei corsi e la scuola professionale coinvolta sono adeguatamente rappresentati nella commissione. Con l'eccezione dei rappresentanti dei Cantoni, tutti i membri della Commissione dei corsi hanno diritto di voto.
- 5.2 I membri vengono nominati dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero su suggerimento del responsabile del settore formazione e restano in carica per quattro



anni con la possibilità di essere rinominati. Per il resto, la commissione si autocostituisce.

- 5.3 La Commissione dei corsi viene convocata dal presidente con la frequenza necessaria a svolgere le sue attività. Deve essere convocata quando due membri lo richiedono.
- 5.4 La Commissione dei corsi può prendere decisioni solo se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, la decisione definitiva spetta al presidente.
- 5.5 Viene redatto un verbale delle attività della commissione.
- 5.6 Per la tutela di specifici interessi professionali, la commissione ha la facoltà di delegare a gruppi di lavoro i compiti di cui all'art. 6.

Art. 6 Compiti

La Commissione dei corsi è competente per lo svolgimento dei corsi. In particolare, si assume i seguenti compiti:

- a. elabora, sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione, un programma quadro dei corsi;
- b. redige il programma e l'orario dei corsi sulla base degli obiettivi di valutazione e del piano di formazione;
- c. predispone, in collaborazione con l'ente responsabile dei corsi, strumenti didattici interaziendali e li rielabora a intervalli regolari;
- d. nomina i docenti e provvede alla loro formazione continua (eccetto i collaboratori fissi);
- e. contribuisce a reperire i locali per lo svolgimento dei corsi;
- f. mette a disposizione le attrezzature necessarie;
- g. elabora il preventivo e il consuntivo dei costi da sottoporre all'organizzazione responsabile e alla Commissione SP&Q;
- h. d'intesa con le scuole professionali, fa in modo che le lezioni obbligatorie siano frequentate anche durante i corsi;
- i. coordina la formazione di base con le scuole professionali e le imprese formatrici;
- emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento dei corsi;
- k. al termine di un corso aggiorna i responsabili della formazione sul raggiungimento degli obiettivi didattici:
- I. redige un rapporto annuale da sottoporre alla Commissione SP&Q e ai Cantoni coinvolti;
- m. soprintende all'amministrazione dei corsi di Spazzacamino Svizzero e controlla regolarmente il budget dei corsi, la descrizione dei corsi, l'offerta formativa e la fatturazione dei corsi;
- n. applica il regolamento della CSFP in materia di finanziamento dei CI.



5 PARTECIPANTI AI CORSI

Art. 7 Obbligo di frequenza

- 7.1 Le imprese formatrici sono responsabili della frequentazione dei corsi da parte dei loro apprendisti.
- 7.2 Su richiesta dell'impresa formatrice, i Cantoni possono esentare gli apprendisti dal frequentare il corso se i contenuti didattici vengono erogati in un centro di formazione aziendale o in una scuola di arti e mestieri. Tali centri di formazione aziendale o scuole di arti e mestieri devono soddisfare gli stessi standard di qualità validi per i centri sede dei corsi interaziendali.

Art. 8 Offerta formativa

Gli uffici competenti redigono a tale scopo offerte formative personalizzate e le sottopongono alle imprese formatrici.

6 DURATA E TEMPISTICA

Art. 9 Durata

La durata e la tempistica dei corsi sono stabilite nel piano di formazione e specificate nel documento «Struttura dettagliata dei corsi interaziendali».

7 VIGILANZA CANTONALE

Art. 10 Cantoni sede dei corsi

Le autorità competenti dei Cantoni sede dei corsi hanno accesso ai corsi in qualsiasi momento.

8 ASPETTI FINANZIARI

Art. 11 Prestazioni dell'impresa formatrice

- 11.1 Il finanziamento è gestito dal fondo per la formazione di Spazzacamino Svizzero.
- 11.2 Il salario definito nel contratto di apprendistato deve essere pagato anche durante il corso.
- 11.3 Il fondo per la formazione di Spazzacamino Svizzero si fa carico dei costi derivanti dalla frequentazione del corso da parte della persona in formazione (escluso il viaggio di andata e ritorno).

Art. 12 Contributi dei Cantoni

12.1 Per la remunerazione e la modalità di fatturazione si fa riferimento al regolamento sulle sovvenzioni ai corsi interaziendali della CSFP. Per l'ammontare dei forfait per i CI si fa riferimento alla lista della CSFP.



12.2 L'ente responsabile del corso richiede il contributo direttamente alle autorità competenti del Cantone sede del corso.

Art.13 Compensazione di eventuali disavanzi

Purché i costi per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei CI non siano coperti dalle prestazioni delle imprese formatrici né da contributi dei Cantoni, da eventuali sovvenzioni di terzi o da altri ricavi, tali costi sono a carico dell'ente responsabile dei corsi.

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento organizzativo entra in vigore con effetto retroattivo dal 16 agosto 2021.

Spazzacamino Svizzero

Il presidente Il segretario generale

Paul Grässli Marcello Zandonà